

Decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione

del 19 marzo 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. c-e

¹ La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

³ Sono negoziatori di titoli:

- c. le direzioni svizzere di fondi di investimento;
- d. le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;
- e. i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa.

Art. 14 cpv. 1 lett. h

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- h. la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore sono parti contraenti straniere.

Art. 17 cpv. 4

⁴ La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

Art. 19 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

¹ Se al momento della conclusione di un negozio con titoli esteri una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o

¹ FF 1999 853
² RS 641.10

forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

² La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

II

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente e sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89^{bis} capoversi 1 e 2 della Costituzione federale.

³ Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 19 marzo 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker